

N. R.G. 623/2015



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE di BOLOGNA

Sezione Lavoro

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maurizio Marchesini  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. r.g. **623/2015** promossa da:

\_\_\_\_\_, con il patrocinio dell'avv. \_\_\_\_\_ e dell'avv. \_\_\_\_\_  
6 40100 BOLOGNA; ,  
elettivamente domiciliato in \_\_\_\_\_ BOLOGNA presso il difensore avv. \_\_\_\_\_

ATTORE

contro

\_\_\_\_\_, con il patrocinio dell'avv. \_\_\_\_\_  
C/O \_\_\_\_\_  
elettivamente domiciliato in \_\_\_\_\_  
BOLOGNA presso il difensore avv. \_\_\_\_\_

CONVENUTO

**CONCLUSIONI**

Le parti hanno concluso come in atti.

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con ricorso ex art. 1 comma 48 Legge N°92/2012, depositato in data 23-07-2014,  
conveniva in giudizio la \_\_\_\_\_ dinanzi al  
Tribunale di Bologna in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro.  
Affermava di essere stata assunta dalla Cooperativa convenuta in data 01-09-2010 con contratto di  
lavoro a tempo indeterminato, con qualifica di Assistente Socio Sanitaria inquadrata al Livello B1 del  
C.C.N.L. di settore, e mansioni di assistente socio sanitaria presso la Casa di Residenza per Anziani di  
\_\_\_\_\_ con orario part time dal 01-05-2011.



Affermava poi che con lettera del 11-04-2014, la Cooperativa convenuta le aveva contestato disciplinarmente "l'assenza ingiustificata dal lavoro dal 03-04-2014 al 09-04-2014", ed all'esito del relativo procedimento disciplinare, le aveva irrogato licenziamento per giusta causa, con comunicazione del 29-04-2014.

Proseguiva affermando che tale licenziamento era illegittimo, posto che la medesima ricorrente, nel periodo in questione, si era trovata in condizioni di incapacità di intendere e volere, a causa di una crisi di "Disturbo Bipolare", che aveva comportato un ricovero di urgenza presso l'Ospedale Santo Spirito di Roma e successivamente presso l'Ospedale Malpighi di Bologna, rispettivamente dal 07-04-2014 al 10-04-2014 e dal 11-04-2014 al 30-04-2014.

Chiedeva pertanto che il Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro, previo accertamento della condizione di incapacità di intendere e volere della ricorrente, nel periodo in questione, accertasse e dichiarasse che il licenziamento intimato alla ricorrente era illegittimo, stante l'insussistenza del c.d. "Fatto", con condanna della società convenute alla reintegra della ricorrente ed al risarcimento del danno.

Il tutto con interessi legali e rivalutazione monetaria secondo indici istat, e con vittoria di spese di giudizio.

Si costituiva in giudizio la \_\_\_\_\_, affermando l'infondatezza delle domande proposte dalla ricorrente, per le ragioni indicate in comparsa di costituzione e risposta.

Chiedeva pertanto la reiezione delle domande di parte attrice, con vittoria di spese di giudizio.

La fase processuale sommaria si svolgeva alle udienze del 09-09-2014, 08-10-2014, 29-10-2014, 26-11-2014, 28-01-2015.

Venivano sentiti come testi

Venivano acquisiti i documenti prodotti dalle parti.

Con ordinanza del 04-02-2015, il Tribunale di Bologna in composizione monocratica in funzione di Giudice del Lavoro, respingeva le domande proposte dalla ricorrente e la condannava alle spese del giudizio.

Con ricorso ex art. 414 cpc ed art. 1 comma 51 Legge N°92/2012, \_\_\_\_\_, impugnava l'ordinanza del Tribunale di Bologna in composizione monocratica in funzione di Giudice del Lavoro, del 04-02-2015, per i motivi indicati nel ricorso introduttivo, e chiedeva che il Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro, previo accertamento della condizione di incapacità di intendere e volere della ricorrente, nel periodo oggetto della contestazione disciplinare presupposto del licenziamento impugnato, accertasse e dichiarasse che il licenziamento intimato alla ricorrente era illegittimo, stante l'insussistenza del c.d. "Fatto", con condanna della società convenute alla reintegra della ricorrente ed al risarcimento del danno.

Il tutto con interessi legali e rivalutazione monetaria secondo indici istat, e con vittoria di spese di giudizio.

Si costituiva in giudizio la Cooperativa \_\_\_\_\_, chiedendo la reiezione dell'impugnazione e la conferma dell'ordinanza impugnata, per le ragioni indicate in comparsa di costituzione e risposta.

Il tutto con vittoria di spese di giudizio.

Il processo si svolgeva alle udienze del 15-05-2015, 12-06-2015, 06-11-2015, 23-11-2015, 04-01-2016.

Venivano acquisiti gli atti della fase sommaria.

Veniva espletata CTU medico legale, avente ad oggetto lo stato di capacità di intendere e volere della ricorrente \_\_\_\_\_, nei periodi dal 29-03-2014 al 01-04-2014 e dal 03-04-2014 al 09-04-2014.

Venivano acquisiti i documenti prodotti dalle parti.



## MOTIVI DELLA DECISIONE

Osserva il Tribunale che dalla CTU Medico Legale svolta nella fase di opposizione, documentazione depositata è emerso che si è trovata in condizioni incapacità di intendere e volere, nei periodi dal 29-03-2014 al 01-04-2014 e dal 03-04-2014 al 09-04-2014, nonché nei periodi immediatamente precedenti e seguenti.

**Da quanto sopra detto, deriva che il fatto contestato disciplinarmente alla ricorrente, è radicalmente insussistente.**

Sul punto osserva il Tribunale che la recente riforma dell'art.18 della Legge N°300/1970, ha modificato la predetta norma, ed ha delineato nel comma 4°, le fattispecie di licenziamento disciplinare con reintegra, distinguendole dalle fattispecie di licenziamento disciplinare senza reintegra, disciplinate dal successivo comma 5° della stessa norma.

Nello specifico, l'art. 18 comma 4° della legge N°300/1970, come novellato, prevede che il Giudice dispone la reintegra del lavoratore, nelle ipotesi in cui non ricorrano gli estremi della giusta causa o del giustificato motivo oggettivo di licenziamento, allorché ricorra un'ipotesi **di insussistenza del fatto contestato**, o qualora il fatto rientri tra le condotte punibili con una sanzione conservativa, secondo le previsioni dei contratti collettivi e dei codici disciplinari applicabili.

Nel caso in esame, osserva il Tribunale che ricorre, come sopra detto, la fattispecie dell'insussistenza radicale del fatto contestato, prevista dalla norma in questione.

Infatti, per quanto riguarda la fattispecie inerente la c.d. " **insussistenza del fatto contestato**", osserva il Tribunale che la norma in questione, parlando di fatto, fa necessariamente riferimento al c.d. **Fatto Giuridico**, inteso come il fatto globalmente accertato, nell'unicum di tutti gli elementi che lo compongono.

Gli elementi che necessariamente compongono l'unicum del Fatto Giuridico, sono la condotta materiale, l'elemento psicologico che la caratterizza, l'evento ed il nesso causale tra la condotta e l'evento, e l'offensività o anti-giuridicità della condotta, altrimenti definibile come **Inadempimento**.

Infatti, se la condotta dell'agente non è anti-giuridica, nel senso che è lecita e non si risolve in un inadempimento, quella condotta non è contestabile disciplinarmente, e manca radicalmente il **Fatto**.

Né può ritenersi che l'espressione " **insussistenza del fatto contestato**", utilizzata dal legislatore facesse riferimento al solo fatto materiale, prescindendo dalla sussistenza degli ulteriori elementi che compongono il fatto giuridico, come sopra evidenziati, posto che tale interpretazione sarebbe palesemente in violazione dei principi generali dell'ordinamento civilistico, relativi alla diligenza ed alla buona fede nell'esecuzione del rapporto lavorativo, e posto che si potrebbe giungere a ritenere applicabile la sanzione del licenziamento indennizzato, anche a comportamenti esistenti sotto l'aspetto materiale ed oggettivo, ma privi dell'elemento psicologico, o addirittura privi dell'elemento della coscienza volontà dell'azione, nonché privi di qualunque componente illecita, e non qualificabili come inadempimento.

In tale prospettiva potrebbe essere contestato ad un dipendente un qualunque fatto lecito, quale ad esempio essersi recato a prendere il caffè al punto di ristoro aziendale, durante la



pausa contrattualmente prevista a tale scopo, per poi eccepire la sussistenza del fatto materiale, e l'applicabilità della sola tutela risarcitoria.

Nella fattispecie in esame difetta radicalmente l'elemento psicologico dell'azione, nel suo aspetto più radicale della coscienza e volontà dell'azione.

Infatti, come emerso incontestabilmente dalla CTU medico legale svolta nella fase dell'opposizione, la ricorrente si è trovata senza sua colpa in condizioni di capacità di intendere e volere, nei periodi dal 29-03-2014 al 01-04-2014 e dal 03-04-2014 al 09-04-2014, nonché nei periodi immediatamente precedenti e seguenti, ossia nei periodi oggetto della contestazione disciplinare che ha costituito il presupposto del licenziamento.

Per tali motivi deve essere disposta la reintegra della ricorrente, nel posto di lavoro e nelle mansioni, o in mansioni equivalenti, ed il risarcimento del danno.

Per quanto riguarda la misura del danno, osserva il Tribunale che al momento dell'intimazione, la cooperativa convenuta non aveva alcuna notizia o consapevolezza del fatto che la ricorrente fosse affetta da disturbo bipolare, e che nel periodo di assenza dal lavoro e nei periodi immediatamente precedenti e successivi, si fosse trovata in condizioni di incapacità di intendere e volere.

Osserva poi il Tribunale che tale mancanza di consapevolezza in capo alla cooperativa convenuta, è assolutamente incolpevole, con riferimento al momento dell'intimazione del licenziamento, posto che solo con il deposito del ricorso introduttivo della fase cautelare, la medesima cooperativa convenuta è venuta a conoscenza delle ragioni che avevano causato l'assenza dal lavoro della medesima ricorrente, ed ha potuto prendere conoscenza della relativa documentazione.

Pertanto il risarcimento del danno a favore della ricorrente, viene limitato alla somma pari a N°6 mensilità della retribuzione mensile globale di fatto, con interessi legali e rivalutazione monetaria secondo indici Istat, dalla mora al saldo.

Per quanto riguarda la problematica posta da parte convenuta, inerente una paventata inidoneità della ricorrente a riprendere il proprio lavoro, a causa del disturbo bipolare da cui è affetta, osserva il Tribunale che tale problematica esula ed è estranea alla presente vicenda processuale, che è istituzionalmente finalizzata ad accertare la legittimità o meno del licenziamento irrogato.

L'eventuale idoneità o inidoneità della ricorrente alle mansioni, potrà e dovrà essere accertata al momento della eventuale ripresa del lavoro, ma non poteva né può costituire, nella struttura del procedimento ex art. 18 Legge N°300/1970 come novellato, elemento rilevante ai fini della pronuncia circa la legittimità o illegittimità del licenziamento, o circa le conseguenze della accertata illegittimità.

Si tratta in sostanza di elemento estraneo al presente giudizio, sul quale non poteva quindi essere disposta analisi peritale.

La retribuzione mensile globale di fatto lorda viene determinata in Euro 1.205,00 sulla base delle allegazioni della ricorrente, non oggetto di contestazione.

Per quanto riguarda l'eventuale aliunde perceptum durante il periodo di sospensione dal lavoro, nulla è stato allegato dalle parti sul punto, e non vi sono elementi di prova per ritenere che durante il periodo di interruzione del lavoro, abbia trovato un altro lavoro.

In ogni caso, tale circostanza è facilmente dimostrabile documentalmente, anche in sede di esecuzione.

Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate in Euro 4.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali, Iva e cpa.

Le spese di CTU, come liquidate con separato decreto, vengono poste interamente a carico della Cooperativa convenuta.

P.Q.M.

Il Giudice del Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro, in riforma dell'ordinanza del Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro, del 04-02-2015, dichiara l'illegittimità del licenziamento intimato da Cooperativa Sociale In a in data 29-04-2014.

alla reintegra di

nel posto di lavoro e nelle mansioni, o in mansioni equivalenti.

Condanna Cooperativa al risarcimento del danno a favore di , liquidato in misura pari a N°6 mensilità della retribuzione mensile globale di fatto dovuta, con interessi legali e rivalutazione monetaria secondo indici Istat, dalla mora al saldo.

Determina la retribuzione mensile globale di fatto lorda in Euro 1.205,00.

Condanna Cooperativa alla rifusione delle spese processuali a favore di liquidate in Euro 4.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali, Iva e cpa.

Bologna 11-01-2016

IL GIUDICE

Dott. Maurizio Marchesini

